

BGer 7B_410/2026 vom 30. April 2026

Bundesgericht, 2026-04-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_7B_410_2026

FR: TF 7B_410/2026 du 30 avril 2026

IT: TF 7B_410/2026 del 30 aprile 2026

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con cognizione piena se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 151 I 187 consid. 1; 151 IV 98 consid. 1).

E. 1.1

Secondo l'art. 42 cpv. 2 prima frase LTF, nei motivi del ricorso è necessario spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Per adempiere a tale obbligo di motivazione, la parte ricorrente deve confrontarsi con i considerandi della decisione impugnata e spiegare in cosa consista la violazione del diritto (DTF 150 III 408 consid. 2.4; 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2). Tali esigenze di motivazione valgono anche per il profano che ricorre al Tribunale federale senza il patrocinio di un avvocato (sentenze 7B_293/2026 del 7 aprile 2026 consid. 1.1; 7B_25/2026 del 9 marzo 2026 consid. 1.2 e rinvii).

Quando, come in concreto, l'autorità precedente non esamina un ricorso nel merito ma lo dichiara irricevibile, l'oggetto del litigio può essere unicamente la questione dell'irricevibilità del gravame poiché, in caso di accoglimento del ricorso, il Tribunale federale le rinvierebbe la causa per l'esame di merito (DTF 150 I 183 consid. 3.3; 144 II 184 consid. 1.1; sentenze 7B_442/2025 del 21 luglio 2025 consid. 2.1; 7B_243/2025 del 19 maggio 2025 consid. 1.2 e rinvii).

E. 1.2

In concreto, le esigenze di motivazione poste dalla LTF sono manifestamente disattese. Nel suo ricorso, infatti, la ricorrente non si confronta minimamente con la motivazione della decisione impugnata. In particolare, ella non fa valere la violazione dell'art. 385 cpv. 1 in combinato disposto con l' art. 396 cpv. 1 CPP , che disciplinano i requisiti di forma e di motivazione del reclamo. Così facendo, ella non dimostra di aver sostanziato nel reclamo i motivi a sostegno di una diversa decisione ai sensi dell' art. 385 cpv. 1 lett. b CPP sia sotto il profilo dei fatti sia sotto quello del diritto (sentenze 7B_442/2025 del 21 luglio 2025 consid. 2.2; 7B_1245/2024 del 2 dicembre 2024 consid. 1.2.3 e rinvii). Sarebbe spettato alla ricorrente confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata e spiegare perché il Presidente della Corte cantonale, accertando il mancato adempimento dei requisiti formali del reclamo e rifiutandosi di entrare nel merito dello stesso, avrebbe violato il diritto, segnatamente l' art. 385 CPP .

Laddove la ricorrente formula delle richieste di "revisione" e di risarcimento, esse esulano dall'oggetto della presente procedura (cfr. art. 80 cpv. 1 LTF), limitato alla questione dell'irricevibilità del gravame.

E. 2

Manifestamente non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile mediante la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

.

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF) e vanno quindi poste a carico della ricorrente.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.